



1) B) di aver prestato n. \_\_\_\_\_ anni di servizio effettivo dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o plessi situati in piccole isole

ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA

1) C) di aver prestato n. \_\_\_ anni di servizio effettivo dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o plessi situati in paesi in via di sviluppo

ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA

(I periodi indicati nei precedenti punti A), B), C) si sommano e vanno riportati nella casella 1 del modulo domanda.)

2) Di aver maturato, anteriormente al servizio effettivo di cui al precedente punto 1, la seguente anzianità(2):

2) A) decorrenza giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio, cui al precedente punto 1 (3)

ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA

(da riportare nella casella n. 2 del modulo domanda)

3) A) di aver prestato, in possesso del prescritto titolo di studio, i seguenti servizi pre-ruolo, riconoscibili ai sensi dell'art. 485 del Decreto Legislativo n. 297 del 16/4/1994 (4):

ANNO SCOL.	DAL	AL	SCUOLA	NOTE DI QUALIFICA	DIRITTO RETR. ESTIVA (SI NO) (NOTA 4B)

3) B) di aver prestato servizio militare di leva o per richiamo a servizio equiparato (5) alle condizioni e con il possesso dei requisiti previsti dall'art. 485 del Decreto Legislativo n. 297 del 16/4/1994 per il seguente periodo \_\_\_\_\_.(6)

3) C) di aver prestato servizio in ruolo diverso da quello di attuale appartenenza per un numero di \_\_\_\_\_ anni e di aver ottenuto per ciascun anno scolastico la qualifica non inferiore a buono (7) ;

3) D) di aver prestato n. \_\_\_\_\_ anni di servizio pre-ruolo in scuole o plessi situati nelle piccole isole.

I periodi indicati alle precedenti lettere A), B), C), D) assommano, quindi, complessivamente ad anni \_\_\_\_\_  
(Tale numero va riportato nella casella n. 3 del modulo domanda).

4) Di aver prestato servizio in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o su posti di sostegno:

4) A) Servizio di ruolo comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza

DAL	AL	ANNI	MESI	GIORNI
TOTALE				

Di avere, quindi, un'anzianità di servizio di ruolo in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o su posti di sostegno pari ad anni \_\_\_\_\_ (da riportare nell'apposito riquadro della casella 5 dei moduli domanda, qualora il trasferimento o il passaggio sia richiesto per scuole speciali o su posti di sostegno).

4) B) Servizio pre-ruolo

DAL	AL	ANNI	MESI	GIORNI
TOTALE				

Di avere, quindi, un'anzianità di servizio pre-ruolo in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o su posti di sostegno pari ad anni \_\_\_\_\_ (da riportare nell'apposito riquadro della casella 5 dei moduli domanda, qualora il trasferimento o il passaggio sia richiesto per scuole speciali o su posti di sostegno).

5) di aver prestato come servizio pre-ruolo nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei paesi appartenenti all'unione europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello stato nell'unione europea (legge n. 101 del 6 giugno 2008).

DAL	AL	ANNI	MESI	GIORNI
TOTALE				

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

## NOTE

- (1) Ai fini della valutazione dell'anno, l'interessato dovrà aver prestato almeno 180 giorni di servizio (Allegato D valutazione dell'anzianità di servizio del C.C.N.I. sulla mobilità)
- (2) I servizi riportati nel presente punto devono riferirsi a periodi non dichiarati nel precedente punto 1. Nel computo dell'anzianità di servizio vanno detratti i periodi di aspettativa senza assegni.
- (3) La presente voce va compilata solo se la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di attuale appartenenza è anteriore a quella della decorrenza economica, e non è coperta da effettivo servizio. La retrodatazione giuridica della nomina operata per effetto di un giudicato va invece indicato nel precedente punto 1.
- (4) Il servizio pre-ruolo nelle scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali o pareggiate o in scuole annesse ad educandi femminili statali. Il servizio pre-ruolo nelle scuole primarie è valutabile se prestato nelle scuole statali o parificate o in scuole annesse ad educandi femminili statali. È valutabile anche il servizio prestato nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiate. È valutabile anche il servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e il servizio prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali.

Si ricorda, inoltre, che gli anni di servizio pre-ruolo sono valutabili se prestati alle seguenti condizioni:

- A) per gli anni scolastici anteriori al 1945/46 il professore deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la sessione estiva e 1 mese per l'autunnale).
- B) per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1954/55, in relazione alle norme contenute nell'art. 527 del decreto legislativo n.297 del 16.4.94, il professore deve aver percepito la retribuzione anche durante le vacanze estive.
- C) per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74, in relazione a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 19.3.1955, n. 160 al docente deve essere attribuita la qualifica.
- D) per gli anni scolastici dal 1974/75 l'insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative.

(5) Depennare la dicitura che non interessa.

(6) Il servizio militare di leva o equiparato va valutato ai sensi dell'art. 485 del Decreto Legislativo n. 297 del 16.4.94, nella misura prevista nelle note comuni alle tabelle a domanda e d'ufficio allegato al C.C.N.I. per il servizio pre-ruolo. Detto servizio è valutabile solo se prestato, col possesso del prescritto titolo di studio, in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.

(7) Il riconoscimento del servizio prestato nel ruolo degli insegnanti elementari e subordinato, fino all'a.s. 1974/75, alla condizione che le qualifiche ottenute per ciascun anno siano non inferiori a "buono" e a condizione che vengano espressamente dichiarate.